



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 183 del Registro

OGGETTO: Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone “...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



REGIONE PUGLIA

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

PRESO ATTO del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure adottate al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio, con particolare riferimento all'esercizio delle attività di Call Center per le Aziende che non abbiano utilizzato o non possano utilizzare le modalità di lavoro agile;

CONSIDERATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,

emana la seguente

ORDINANZA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **sino al 3 aprile 2020**, sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le aziende esercenti le attività di Call Center, **che non abbiano utilizzato o non possano utilizzare modalità di lavoro agile**, le seguenti misure:

- Esercizio dell'attività di call center, limitata esclusivamente all'attività di *customer service*, cosiddetta *inbound*, cioè limitata alle sole chiamate in entrata;
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei luoghi di lavoro;
- Adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;



REGIONE PUGLIA

- contingentamento dell'accesso agli spazi comuni o chiusura di detti spazi ove non possa essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 14 marzo 2020

**Il Presidente
Michele Emiliano**


EMILIANO
MICHELE
14.03.2020
13:19:16
UTC